

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDI, LIBERTINI, PICANO, VISCA, MARIOTTI, COLETTA, PAGANI, ULIANICH, VISIBELLI e POLLICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1988

Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nei trasporti (CIPET)

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 1986 è stato approvato il piano generale dei trasporti, strumento indispensabile di programmazione di un settore cruciale dell'economia italiana. Nel documento di piano si sottolineava la necessità di un quadro di comando unitario del settore, oggi frammentato in diversi comparti di competenza di diversi Ministeri ed enti.

«Si tratta — recitava il documento di piano — in sostanza, di trovare un momento di aggregazione, in capo al Comitato interministeriale, di quelle funzioni programmatiche oggi esercitate in modo non coordinato da una pluralità di organi, mantenendo nel contempo inalterate le attribuzioni di ciascun Ministero».

L'esigenza di costituire tale quadro di comando unitario era stata altresì sottolineata nei pareri resi dalle Commissioni competenti della Camera e del Senato sullo schema di piano generale dei trasporti.

Nel parere favorevole della X Commissione della Camera si affermava che il Consiglio dei ministri, nell'approvare il piano, doveva dare ad esso contestuale efficacia attuativa attraverso l'approvazione di un disegno di legge concernente l'istituzione e i compiti del CIPET e del connesso Segretariato; si dichiarava altresì che all'interno del CIPET avrebbe dovuto essere costituito un fondo unico delle risorse per il settore dei trasporti e che il CIPET avrebbe dovuto determinare i criteri generali per la ripartizione dei flussi finanziari

tra i vari settori di intervento. Si affermava infine che con il disegno di legge si dovevano porre in essere disposizioni di salvaguardia per evitare scelte contraddittorie con il piano generale dei trasporti.

L'8^a Commissione del Senato, nel parere favorevole sullo schema di piano, evidenziava anch'essa l'opportunità di approvare congiuntamente il piano stesso e il disegno di legge di costituzione del CIPET da parte del Consiglio dei ministri; preso atto dell'impossibilità di tale circostanza, sottolineava la necessità di porre in essere dispositivi di salvaguardia e, comunque, che il Governo presentasse al più presto il disegno di legge istitutivo del CIPET.

Con il disegno di legge in allegato si intende quindi ottemperare all'esigenza rimasta disattesa di costituire un quadro di comando unitario nel settore dei trasporti.

L'articolo 1 dispone l'istituzione e la composizione del CIPET, nonché l'emanazione da parte del Governo, su delega del Parlamento, di norme intese ad assicurare una coordinata programmazione nel settore dei trasporti.

L'articolo 2 istituisce il Segretariato al

CIPET precisandone la composizione e le funzioni.

L'articolo 3 disciplina le funzioni del CIPET che si possono così sintetizzare: adeguamento agli obiettivi del piano generale dei trasporti degli interventi in corso nel settore dei trasporti; articolazione del piano generale dei trasporti in obiettivi specifici; esame preliminare dei disegni di legge in materia di trasporti; definizione di proposte e indicazioni da inviare al CIPET sull'impostazione dei documenti finanziari per quanto riguarda il settore dei trasporti; adeguamento agli obiettivi del piano della legislazione e della normazione secondaria in materia di contributi a soggetti che operano nel settore dei trasporti nonché in materia di politica tariffaria; adeguamento agli obiettivi del piano generale dei trasporti dei piani regionali e predisposizione di criteri per la definizione dei bacini di traffico; adeguamento del piano generale dei trasporti; esercizio delle funzioni sostitutive di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; direttive per l'attività di ricerca e studi dell'Istituto superiore dei trasporti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione del CIPET)

1. È istituito in seno al CIPE un Comitato interministeriale per la programmazione economica nei trasporti (CIPET).

2. Ne fanno parte i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'interno, della difesa, delle partecipazioni statali, per i problemi delle aree urbane, nonché tre presidenti di Regione designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è vice presidente.

4. Su invito del presidente o del vice presidente, il Comitato è integrato di volta in volta dai Ministri il cui intervento nei procedimenti attuativi delle deliberazioni da adottare si appalesi necessario. Alle riunioni del Comitato possono essere altresì invitati i presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.

5. In attesa del riordinamento dei Comitati dei ministri e dei Comitati interministeriali da attuarsi nel quadro della riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Governo è chiamato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, intese ad assicurare una coordinata programmazione nel settore dei trasporti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) organico raccordo con la programmazione economica generale;
- b) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenza;
- c) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza;
- d) semplificazione delle procedure e previsione di interventi sostitutivi per l'attuazione del piano generale dei trasporti;

e) normativa quadro per la definizione dei moduli convenzionali per l'attuazione dei progetti integrati, nel rispetto delle autonomie delle Regioni e degli enti locali.

Art. 2.

(Segretariato al CIPET)

1. Presso il Ministero dei trasporti è istituito il Segretariato al CIPET con compiti di supporto tecnico di istruttoria e di assistenza del Comitato di cui all'articolo 1 nell'espletamento delle funzioni allo stesso attribuite dalla presente legge ed in particolare nello svolgimento dei compiti di indirizzo politico-amministrativo, di studio, di vigilanza sull'attuazione delle direttive.

2. Al Segretariato sono affidati altresì compiti di collaborazione e raccordo amministrativo con gli organi della programmazione economica generale, di studio e di modifica delle procedure gestionali, di valutazione costi-benefici e di fattibilità di progetti, di analisi, di codificazione e di conservazione di tutti i dati e le informazioni tecniche e amministrative concernenti il piano generale dei trasporti.

3. Al Segretariato è preposto il Segretario generale per la programmazione nel settore dei trasporti, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La nomina vale per un quinquennio ed è ammessa la riconferma.

4. Il personale addetto al Segretariato è composto da dipendenti statali, di enti e di società concessionarie operanti nel settore dei trasporti, comandati sulla base di contingenti determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e percepisce, oltre al trattamento economico a carico dell'amministrazione, dell'ente o società di provenienza, un'indennità di funzione pari al 20 per cento della retribuzione della categoria di appartenenza, a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

5. Su proposta del Ministro dei trasporti possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali nell'ambito del Segretariato dirigenti statali, da collocare fuori ruolo per un

periodo massimo di cinque anni secondo la procedura di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero esperti assunti con contratto di diritto privato quinquennale e scelti tra dirigenti di enti e società concessionarie operanti nel settore dei trasporti, da collocare in aspettativa, ovvero tra persone di riconosciuta competenza nel settore, nei limiti di spesa globale annualmente stabiliti con la legge di bilancio.

6. Un decreto del Ministro dei trasporti, nei limiti di spesa prefissati, regolerà l'articolazione degli uffici interni del Segretariato al CIPET secondo criteri che tengano conto dei modi di trasporto, delle funzioni intermodali, dei progetti integrati nonchè delle esigenze di vigilanza e controllo.

Art. 3.

(Funzioni del CIPET)

1. Il CIPET ha le seguenti funzioni:

a) emana direttive circa l'adeguamento agli obiettivi del piano generale dei trasporti di quei piani in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici che prevedono interventi comunque incidenti sul sistema dei trasporti; a tale scopo, nella prima seduta dopo la costituzione, viene approvato dal Comitato, su proposta del presidente o del vice presidente, previa istruttoria del Segretariato, un elenco di detti piani. Entro sessanta giorni dalla seduta le amministrazioni statali e gli enti pubblici incaricati della realizzazione dei piani contenuti nell'elenco devono inviare al Segretariato, per una preventiva istruttoria, una relazione dettagliata sul loro stato di attuazione;

b) in applicazione del piano generale dei trasporti emana apposite direttive per la sua articolazione in obiettivi specifici riguardanti i corridoi plurimodali, i sistemi strutturali e organizzativi concernenti la rete dei trasporti, gli interventi da adottare nell'urbano, i criteri per la realizzazione di progetti integrati che prevedono intese con le Regioni e gli enti locali; sulla base di tali direttive le amministrazioni statali e gli enti pubblici formuleranno quindi piani attuativi più specifici, sulla realiz-

zazione dei quali dovranno inviare semestralmente al Segretariato una relazione;

c) preliminarmente all'approvazione del Consiglio dei ministri, esamina, su proposta del presidente o del vice presidente, previa istruttoria del Segretariato, gli schemi dei disegni di legge in materia di trasporti predisposti da singoli Ministri; a tal fine nella seduta successiva alla sua costituzione, su proposta del presidente o del vice presidente, previa istruttoria del Segretariato, il Comitato approva un elenco di settori e di argomenti. Gli schemi di disegni di legge che afferiscono a tali settori ed argomenti devono quindi essere inviati da parte delle amministrazioni proponenti al Segretariato per l'istruttoria;

d) entro il mese di luglio di ogni anno si riunisce per concordare proposte ed indicazioni da inviare al CIPE sull'impostazione del disegno di legge finanziaria e degli altri documenti di bilancio, nell'intento di ordinare agli obiettivi del piano gli stanziamenti a favore delle amministrazioni statali che operano nel settore dei trasporti, nonchè i contributi in conto esercizio e in conto capitale ad aziende ed enti pubblici, a società concessionarie di pubblico servizio e ad operatori privati;

e) entro centottanta giorni dalla sua costituzione emana direttive per l'adeguamento agli obiettivi del piano generale dei trasporti della legislazione e della normazione secondaria in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore dei trasporti, nonchè in materia di politica tariffaria; successivamente a tale delibera le diverse amministrazioni, nonchè il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del bilancio e della programmazione economica adotteranno le opportune iniziative legislative o di revisione della normativa secondaria;

f) emana apposite direttive per l'adeguamento agli obiettivi del piano generale dei trasporti dei piani regionali ovvero per la loro elaborazione, predisponendo, previa istruttoria del Segretariato, criteri omogenei per la definizione dei bacini di traffico; a tal fine le Regioni sono tenute ad inviare al Segretariato i piani già adottati ovvero una relazione sullo stato dei lavori per la redazione del piano;

g) su proposta del presidente o del vice presidente, sentite le Regioni, provvede, con

cadenza triennale, all'aggiornamento del piano generale dei trasporti; per gli aggiornamenti vale la procedura di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245. Il secondo comma dello stesso articolo 4 è abrogato;

h) su delega del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente agli interventi in attuazione degli obiettivi previsti dal piano generale dei trasporti;

i) emana direttive riguardanti l'attività di ricerca e di studi dell'Istituto superiore dei trasporti.